

(il che significa non solo la condanna di un innocente, ma anche l'assoluzione di un colpevole).

La seconda alternativa consisteva nel ripercorrere le scelte fatte nel 1997, che tentavano — e, credo, erano riuscite — a conciliare diverse esigenze, spesso anche contrapposte, nell'ambito del ruolo complesso del processo penale (basti pensare all'estensione dell'incidente probatorio): con le opportune deroghe al contraddittorio — perché così è previsto in Costituzione e in tal senso molti si erano battuti già nel 1997 — in caso di comprovata violenza, minaccia o corruzione nei confronti del teste o dell'imputato di reato connesso.

La terza possibilità era quella di imporre anche all'imputato l'obbligo di testimoniare qualora abbia reso dichiarazioni, in fase di indagini preliminari, accusatorie nei confronti di terze persone. Il principio cui si ispira tale ipotesi, mutuato dagli ordinamenti di *common law*, è quello per cui la qualità di imputato è compatibile con quella di testimone, ma l'imputato non può essere costretto a testimoniare. Questa profonda innovazione rispetto al nostro processo e alla nostra cultura giuridica presupporrebbe, però (anticipo alcuni argomenti di cui discuteremo in modo unitario in sede di Comitato dei nove), in contrasto con i principi base di un processo accusatorio, che il primo interrogatorio si facesse sempre davanti ad un giudice, in particolare al giudice per le indagini preliminari, per rendere effettivamente libera la scelta di avvalersi o meno della facoltà di non rispondere. E temo che tale soluzione finirebbe per determinare la paralisi della nostra giustizia penale.

Altra opzione era quella di limitare il più possibile i soggetti che possono avvalersi della facoltà di non rispondere. In tal senso si è orientato il Senato e, pur con le opportune modifiche, il testo licenziato dalla Commissione giustizia. Ne è scaturito un sistema equilibrato, che concilia diritto di difesa, principio del contraddittorio,

accertamento della verità e, quindi, tutela delle vittime e dell'intera collettività.

Alcune osservazioni, per finire, proprio per introdurre il confronto che ci sarà nel Comitato dei nove. Non mi convince l'articolo 2 del testo al nostro esame; credo sia necessaria una riflessione: la separazione dei procedimenti, se una sola delle parti indica l'imputato come teste, comporterebbe il rischio, soprattutto nei maxiprocessi, di una moltiplicazione all'infinito dei processi, con conseguenze inevitabilmente negative sia per i tempi della giustizia sia per il rischio di giudizi discordanti sullo stesso fatto-reato. Il secondo punto riguarda l'opportunità di un intervento per estendere ed adeguare le fattispecie dei reati di falsa testimonianza e di calunnia. Il terzo, su cui sarà necessaria una riflessione, è già stato richiamato dal collega che mi ha preceduto, l'onorevole Marino, e si basa su un'osservazione della Commissione affari costituzionali: è forse necessaria una migliore puntualizzazione di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 15, che modifica l'articolo 500 del codice di procedura penale.

Un'ultima considerazione. Ci saranno degli emendamenti tesi a modificare l'articolo 192 del codice di procedura penale. La Commissione giustizia della Camera ha abrogato la modifica che era stata apporata a tale norma dal Senato. È un problema delicato, comprendo perfettamente le preoccupazioni dei colleghi, ma sono convinto che più che cambiare l'attuale formulazione sia compito della cultura giuridica fare di tutto per evitare quelle interpretazioni che contrastano con la lettera e la *ratio* della norma, interpretazioni e applicazioni che tanti guasti hanno creato al nostro sistema processuale e che probabilmente hanno anche determinato non pochi errori giudiziari.

Concludo unendomi all'auspicio, che è stato di tutti, che continui il clima che ha caratterizzato il lavoro della Commissione in questi mesi, per arrivare ad un testo in cui i punti condivisi siano ben maggiori delle divergenze, che pure ci saranno.

Concludo con una frase che mi è particolarmente cara — ed ancor più caro mi è il suo autore —: nessuna scienza più di quella del diritto processuale penale ha bisogno di tener sempre vivo il contatto con la realtà, perché nessuno strumento giuridico è, più del processo penale, vicino alla coscienza del popolo, nel cui nome e nel cui interesse la giustizia penale è amministrata.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare, a titolo personale, l'onorevole Marotta. Ne ha facoltà.

Onorevole Marotta, ha a sua disposizione 15 minuti.

RAFFAELE MAROTTA. Signor Presidente, presidente della Commissione giustizia, nonché relatrice del provvedimento in esame, signor rappresentante del Governo, illustri colleghi, io per la verità mi ero preparato un intervento piuttosto ponderoso, perché pensavo di essere stato iscritto a parlare per le vie normali, ma un disguido lo ha impedito, per cui dirò poche cose, non potendo dire tutto.

Innanzitutto, però, voglio esprimere una mia recriminazione contro il malvezzo di chi parla e poi se ne va: *locutus sum, Roma locuta est*. È come dire, in sostanza: io ho parlato, non mi interessa quello che diranno gli altri. Eppure ci dobbiamo confrontare, dobbiamo discutere insieme e come è possibile farlo in questo modo?

Tutti sanno che ho definito sciagurata la sentenza n. 361 del 1998 della Corte costituzionale e sono stato un facile profeta, perché, come potete notare, da quella sentenza è derivato quanto sappiamo.

Con la legge n. 267 del 1997 modificammo l'articolo 513 in maniera brillante, giungendo ad una soluzione armoniosa. Dopo aver fatto vari tentativi, affermammo che la persona dichiarante di cui all'articolo 210 del codice di procedura penale, in dibattimento, può avvalersi del diritto di non rispondere e solo con l'accordo delle parti possiamo leggere i verbali delle sue dichiarazioni. La Corte costituzionale ha affermato che ciò è

sbagliato. La Corte stessa aveva premesso che il materiale della prima fase può entrare nel patrimonio di conoscenza del giudice solo se è possibile che su di esso si instauri un contraddittorio tra il dichiarante ed il destinatario della dichiarazione, cosa che io condivido a pieno; tuttavia, la conseguenza non ha tenuto conto della premessa, perché si fa richiamo al sistema delle contestazioni acquisitive, che riguardano il testimone e non il dichiarante. *De iure condito* ciò non sarebbe stato possibile neanche per il testimone, signor Presidente: pertanto la sentenza è sbagliata, perché le contestazioni vengono fatte dalle parti per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione. Ma allora una deposizione deve esserci e, se il dichiarante rimane muto, quale dichiarazione dibattimentale potrebbe esserci? Quindi, ciò vale anche per il testimone. Non è vero che il comma 2-bis autorizzi questa interpretazione, perché quest'ultimo stabilisce che le parti possono procedere alle contestazioni anche quando il teste rifiuta o comunque omette di rispondere sulle circostanze riferite nella dichiarazione pregressa. Quindi, deve esserci stata una dichiarazione dibattimentale e ciò è pacifico, perché una sentenza della Corte di cassazione del 1994 lo afferma espressamente: le contestazioni al teste si possono fare solo se il teste ha depresso. Pertanto, deve essere contestato il contenuto della deposizione, altrimenti la contestazione acquisitiva non può essere fatta. Da ciò sono nati tutti i nostri guai.

Come ha affermato l'onorevole Saponara, dopo la sentenza della Corte costituzionale il Parlamento non sapeva come legiferare: come si osserva il contraddittorio? Si introducono quelle dichiarazioni che, come diceva bene l'onorevole Carotti, non sono niente se non vengono filtrate e non entrano nel patrimonio di conoscenza del giudice secondo regole precise. Come potevamo introdurre nel patrimonio di conoscenza del giudice il materiale investigativo? Siamo dovuti intervenire modificando la Costituzione, cosa che io ritengo grave.

Ciò mi porta a sviluppare il secondo punto relativo al famoso silenzio che io non ritengo praticabile: vorrei sbagliarmi, ma non credo.

Qual è l'ipotesi? Che il dichiarante, che è imputato o coimputato, abbia fatto nella fase preliminare una dichiarazione *contra alios*, oltre che parlare del fatto proprio.

Volendo eliminare il diritto al silenzio, dobbiamo ritenere che questa persona abbia, per così dire, consumato il suo diritto di opzione facendo una dichiarazione *contra alios*. Hai parlato? Ed allora in un momento successivo non puoi più avvalerti del diritto al silenzio. Se ho parlato con il pubblico ministero, se ho parlato con i carabinieri, insomma se ho fatto dichiarazioni *contra alios*, non posso più avvalermi nel dibattimento del mio diritto al silenzio. Dunque, signor Presidente, non si tratta di ridurre ma di eliminare, perché ormai non vi è più alcuna ipotesi in cui si abbia il diritto al silenzio, se non sul fatto proprio, ma non è questa la fattispecie che stiamo prendendo in esame.

Vediamo se ora ciò è possibile. Che dice in proposito il provvedimento di legge al nostro esame? Ricordo che questo testo parla della formazione e della valutazione della prova, ma in attuazione della legge costituzionale di modifica dell'articolo 111 della Costituzione. Ebbene, cosa prevede tale articolo? In esso si dice: « La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi 'per libera scelta' si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio ». Ha parlato? Adesso non può più tacere. Ripeto, la norma costituzionale parla di « libera scelta ». Ma la « libera scelta » presuppone che io possa andare — mi si consenta di dire così — a destra o a sinistra!

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. E qual è il motivo della libera scelta?

RAFFAELE MAROTTA. La libera scelta è tra parlare e non parlare!

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Ogni volta?

RAFFAELE MAROTTA. Signor Presidente, abbiamo una copertura costituzionale del diritto al silenzio per queste persone. Questo, lo ripeto, non sono io a dirlo, signor Presidente, ma l'ha detto la dottrina quando ancora non avevamo approvato in via definitiva la riforma. Ricordo che la dottrina allora rimproverava alla Corte costituzionale di non aver esteso la pronuncia di illegittimità costituzionale al quarto comma dell'articolo 111. Ma la Corte non solo non fece questo, ma rigettò l'eccezione, e la rigettò con una motivazione sorprendente, stupefacente, affermando che queste persone sono solo formalmente ma non sostanzialmente dei testimoni, quindi mantengono il diritto al silenzio perché esso è l'irrinunciabile manifestazione del loro diritto di difesa. Questo sta scritto nella motivazione! Guai — così diceva la dottrina — se voi approvate la riforma costituzionale secondo quella versione (ricordo che il testo, approvato in prima lettura dal Senato era stato approvato dalla Camera il 27 luglio). Così facendo date rango costituzionale al diritto al silenzio! E noi non glielo abbiamo dato, perché la persona che per libera scelta non si sottopone all'interrogatorio davanti al giudice è la stessa che ha già parlato e ha già consumato, diciamo così, il suo diritto al silenzio, e quindi non ha più la « libera scelta » davanti al giudice!

Secondo la norma costituzionale, questo diritto ce l'ha chi, avendo già reso dichiarazioni di colpevolezza, si sottrae poi per « libera scelta » all'interrogatorio dell'avvocato. Signor Presidente, posso sbagliarmi ma non è così. Certo, l'argomento merita di essere ulteriormente approfondito. E colgo quest'occasione per citare quanto è stato sostenuto in dottrina. L'autore che ho letto, tra i tanti, è Vittorio Grevi. Egli scrive: « ... una sorta di copertura di rango costituzionale per le condotte processuali che la stessa presuppone, disciplinando le conseguenze sul versante probatorio. Più precisamente, se

si stabilisce in una norma costituzionale una regola di inutilizzabilità *contra reum* delle dichiarazioni rese in precedenza da soggetti che, in seguito, per « libera scelta » si sono sottratti all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore si finisce, in sostanza, per accreditare al massimo livello la legittimità del modello di condotta dei medesimi soggetti, quasi che il loro sottrarsi al contraddittorio sul fatto altrui corrispondesse all'esercizio di una facoltà riconosciuta, se non addirittura ritenuta meritevole di tutela sul terreno costituzionale». E ancora: «... qualora una regola del genere venisse davvero costituzionalizzata» — e noi l'abbiamo costituzionalizzata — «oltre alle prevedibili ripercussioni negative sull'attuazione del contraddittorio tra dichiarante ed imputato» — sono d'accordo con la sua dichiarazione a *Il Sole 24 Ore*, ma purtroppo non vedo come si possa fare — «ne scaturirebbe altresì un serio limite per eventuali futuri interventi del legislatore ordinario» — era questa, signor Presidente, la norma che avevamo approvato in prima lettura alla Camera il 27 luglio 1999 — «in particolare, per quanto riguarda l'eventualità di una modifica legislativa che, traendo spunto dagli insegnamenti (...), prescrivesse all'imputato, il quale avesse reso dichiarazioni in una fase preliminare, l'obbligo di rispondere in sede di esame dibattimentale, precludendogli così qualsiasi libera opzione». In questo modo non potrebbe più fare una libera scelta. La libera scelta, Signor Presidente, presuppone che si possa andare a destra o sinistra, che si possa rispondere o non rispondere.

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Nell'articolo 111 non è scritto il momento in cui si deve scegliere!

RAFFAELE MAROTTA. Il diritto di opzione si consuma davanti al pubblico ministero o ai carabinieri da esso delegati. Se parlo, non posso più tacere, ma se non ho parlato, caro sottosegretario, non sorge la questione perché tutto ciò vale per le

dichiarazioni rese nel periodo preliminare, senza il contraddittorio. Se non ho parlato, *nulla quaestio*, vado dal giudice e, in quella sede, consumo o meno il mio diritto al silenzio; ma se l'ho consumato, la mia opzione si consuma! Cosa significa libera scelta? È una cosa molto seria, su questo non vi è dubbio. Libera scelta significa che io posso andare a destra o a sinistra e lo posso fare di fronte al giudice, durante l'interrogatorio da parte dell'avvocato o dell'imputato. Vorrei sbagliare su questa mia interpretazione dell'espressione «libera scelta» ma, a mio avviso, non mi sono sbagliato, perché la scelta presuppone che io abbia un'alternativa. Secondo me vi è un ostacolo di ordine costituzionale fissato da questa famosa revisione dell'articolo 111 che ha costituzionalizzato il diritto al silenzio delle persone di cui discutiamo.

Signor Presidente, lo ripeto, la certezza al 100 per cento dell'esattezza di tale interpretazione potrei non averla e sento il dovere di approfondire la questione, ma il problema esiste ed è grave.

Se, per avventura, lei ritenesse praticabile questa via, penso che il provvedimento dovrebbe essere rivisto interamente, da capo a fondo, e che, quindi, lo dovremmo rinviare in Commissione; non possiamo discutere di un provvedimento in Assemblea e di un altro in Commissione. Il provvedimento in esame va modificato articolo per articolo; anche l'articolo 113 deve essere modificato, perché abbiamo accolto il principio che col muto non si fanno contestazioni acquisitive, ma il problema rimane e ha riflessi anche sul diritto penale sostanziale. Dobbiamo verificare, ad esempio, i casi di non punibilità (articolo 384) e quelli di falsa testimonianza.

Signor Presidente, dobbiamo anche considerare che il diritto al silenzio spetta anche al prossimo congiunto dell'imputato e se affermassimo che l'opzione, il diritto potestativo (perché di questo si tratta) si consuma con la dichiarazione resa (o meno) davanti ai carabinieri o al pubblico ministero, la regola dovrebbe valere anche per il prossimo congiunto che, se avesse

reso una dichiarazione contro l'imputato, non potrebbe più avvalersi della facoltà di non rispondere in dibattimento.

La situazione è questa, il problema è gravissimo. Forza Italia ha voluto questa revisione costituzionale e purtroppo essa, conseguenza di quella sciagurata sentenza, ha determinato tali conclusioni. Abbiamo costituzionalizzato il diritto al silenzio nella fase dibattimentale e tale diritto riguarda la persona che ha già reso una dichiarazione davanti ai carabinieri e al pubblico ministero; se non avesse reso una dichiarazione contraria, il problema non sorgerebbe. È proprio quella dichiarazione che dobbiamo cercare di recuperare; se la dichiarazione non fosse stata resa, ovviamente, non dovremmo recuperare nulla.

La scelta si consuma là o non si consuma; se non venisse consumata, il problema non esisterebbe. Se fosse stata resa dichiarazione *contra alios* (di questo discutiamo), essa sarebbe stata fatta là e dovremmo capire come recuperarla nel dibattimento dove, secondo la revisione costituzionale, la persona ha diritto alla scelta. La conseguenza è che quella dichiarazione non la possiamo recuperare. Signor Presidente, secondo me il diritto al silenzio non lo possiamo limitare; d'altra parte, si tratterebbe di un'eliminazione, perché nessuna persona avrebbe diritto al silenzio se non i coimputati e gli imputati di reati connessi.

Signor Presidente, se questa via fosse praticabile, il provvedimento dovrebbe tornare in Commissione perché, lo ripeto, non si può discutere in Assemblea di un provvedimento e magari elaborarne un altro in Commissione.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Replica del relatore - A.C. 463)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Finocchiaro Fidelbo.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO, *Relatore*. Signor Presidente, è ovvio che la relatrice sia rimasta particolarmente impressionata dalla quantità di apprezzamenti che i colleghi le hanno rivolto. Vorrei aggiungere immediatamente, però, che la soddisfazione che oggi, congiuntamente, possiamo esprimere relativamente al fatto che questo testo è all'esame dell'Assemblea non deriva da un accadimento naturale, ma è il frutto di un metodo di lavoro che la Commissione ha scelto. Tale metodo è consistito nel focalizzare, di volta in volta, i punti della discussione, nel chiarire le scelte di politica legislativa che la Commissione si prefiggeva e, per il raggiungimento degli obiettivi, nell'adottare le diverse soluzioni, in un'approssimazione successiva che ha mirato a raccogliere i consensi dell'intera Commissione o della maggioranza della stessa.

Affermo questo, colleghi, perché non possiamo pensare di giungere ad una rapida approvazione del testo se il metodo finora adottato venisse tradito sollevando di nuovo questioni che la Commissione ha già affrontato e — ritenevo definitivamente — risolto; se le riapriamo ad una ad una, ciascuno di noi sapendo che le soluzioni possono non essere le migliori possibili e che ciascuna di esse può lasciare insoddisfatta una parte di noi, ma all'interno di uno schema, di un percorso, di un metodo che ci siamo dati, è ovvio che perderemo anche il senso dello sforzo che stiamo compiendo.

Con la cortesia con la quale si è a me rivolto, mi rivolgo all'onorevole Saponara che ha sollevato alcune questioni: dall'informazione di garanzia, all'accertamento della provata condotta illecita con la possibilità di sospendere il giudizio e di dare luogo ad un giudizio incidentale o, addirittura, di ragionare in ordine all'incompatibilità del giudice che assume le circostanze che fanno ritenere che la condotta illecita sia intervenuta. Se continuiamo a ragionare di questo o, addirittura, ci interroghiamo se il diritto di difesa così come viene riorganizzato dall'articolo 111 si esaurisca e consista esclu-

sivamente nel diritto di tacere, allora probabilmente gran parte del lavoro che abbiamo svolto è fondato su un tragico fraintendimento, su un equivoco che pesa tra di noi! L'individuazione della questione relativa al diritto al silenzio è stata fatta — lo vorrei ricordare — dai colleghi di Forza Italia che, a seguito di questo accordo e sull'impegno della relatrice a ragionare, a completamento di un testo e di una scelta che la Commissione aveva fatto su questo tema, hanno ritirato tutti gli emendamenti e si è proceduto al rinvio alla sede del Comitato dei nove dell'approfondimento di tale questione.

Collega Marotta, lei è stato storicamente contrario all'impostazione che è stata riferita anche dalla relatrice. Io penso personalmente, con tutto il rispetto per l'analisi fatta da uno studioso così illustre come quello da lei citato, che l'analisi di quella parte dell'articolo 111 debba essere condotta con altri criteri ermeneutici. Penso in particolare che, quando si fa riferimento alla libera scelta, si fa riferimento alle ipotesi che non si verta, in caso di violenza, minaccia o altra situazione...

RAFFAELE MAROTTA. « Volontariamente »: c'è un altro avverbio!

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO, *Relatore*. Il « volontariamente » si riferisce invece alle situazioni di impossibilità oggettiva. Ma questa è la lettura che ne dà la relatrice, peraltro confortata dalla dottrina.

Capisco bene che lei solleva un punto di questione, che è delicatissimo...

RAFFAELE MAROTTA. C'è il « volontariamente », per libera scelta...

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO, *Relatore*. Onorevole Marotta, se lei mi avesse ascoltato fino in fondo, avrebbe sentito che io so bene che vi sono due incisi, ma che a ciascuno dei due possono darsi dei significati assolutamente compatibili con il radicare la lettura di quella norma come norma assolutamente eccezionale di chiu-

sura di un sistema che assume il contraddittorio come regola di esplicazione del diritto della difesa, di formazione della prova, e quindi il procedere corretto ed efficace della giurisdizione, di accertamento della verità processuale, di tutela dei diritti delle vittime del reato.

Poiché so bene che lei su questo punto continua a conservare delle perplessità, continueremo a discutere in sede di Comitato dei nove delle obiezioni che lei solleva che, come sempre, sono di grande qualità.

RAFFAELE MAROTTA. Ho già detto che al 100 per cento non sono ancora contrario!

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO, *Relatore*. Ai colleghi tutti direi che il lavoro riprenderà nei prossimi giorni con lo stesso spirito, con la stessa capacità di ascolto e di attenzione che fino ad ora ciascuno di noi ha saputo dimostrare nei confronti dell'altro.

Ribadisco il mio impegno di relatrice affinché questo testo venga al più presto approvato dall'Assemblea, in modo da ottemperare anche a taluni impegni che abbiamo assunto nei confronti della Comunità europea, oltre che nei confronti del nostro paese, dopo l'approvazione, a stragrande maggioranza, con toni di unanimità, del nuovo articolo 111 della Costituzione.

PRESIDENTE. Prendo atto che il rappresentante del Governo rinuncia alla replica.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

#### **Annuncio di un'informativa urgente del Governo.**

PRESIDENTE. Comunico che domani, 17 ottobre 2000, alle ore 12, avrà luogo un'informativa urgente del Governo sulle alluvioni del nord Italia.

Dopo l'intervento del rappresentante del Governo, potrà intervenire un depu-

tato per gruppo per cinque minuti, nonché un rappresentante per ciascuna delle componenti del gruppo misto.

**Discussione della proposta di legge costituzionale Tremaglia; Pisanu ed altri e Pezzoni ed altri: Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero (approvata, in seconda deliberazione, dal Senato, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti) (4979-5187-5733-D) (ore 21,30).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge costituzionale, già approvata in seconda deliberazione dal Senato, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, d'iniziativa dei deputati Tremaglia; Pisanu ed altri e Pezzoni ed altri: Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero.

**(Contingentamento tempi discussione generale — A.C. 4979-D)**

PRESIDENTE. Comunico che il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

relatore: 20 minuti;

Governo: 20 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora e 20 minuti (con il limite massimo di 23 minuti per ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 6 ore e 25 minuti, è ripartito nel modo seguente:

Democratici di sinistra-l'Ulivo: 52 minuti;

Forza Italia: 50 minuti;

Alleanza nazionale: 49 minuti;

Popolari e democratici-l'Ulivo: 48 minuti;

Lega nord Padania: 48 minuti;

UDEUR: 46 minuti;

Comunista: 46 minuti;

i Democratici-l'Ulivo: 46 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 1 ora e 10 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

Rifondazione comunista-progressisti: 13 minuti; Verdi: 12 minuti; CCD: 12 minuti; Socialisti democratici italiani: 8 minuti; Rinnovamento italiano: 6 minuti; CDU: 6 minuti; Federalisti liberaldemocratici repubblicani: 5 minuti; Minoranze linguistiche: 5 minuti; Patto Segni-Riformatori liberaldemocratici: 4 minuti.

**(Discussione sulle linee generali — A.C. 4979-D)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che la I Commissione (Affari costituzionali) s'intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Cerulli Irelli, ha facoltà di svolgere la relazione.

VINCENZO CERULLI IRELLI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo ormai alla quarta, e spero definitiva, lettura di questo importante provvedimento di modifica costituzionale che riguarda gli articoli 56 e 57 che, come i colleghi ben sanno, è l'applicazione di quanto già normato nel nuovo testo dell'articolo 48 della Costituzione, come modificato da questo Parlamento con altra recente legge di modifica costituzionale.

Si tratta dell'istituzione della circoscrizione Estero come circoscrizione nella quale si esprimono i nostri connazionali residenti all'estero nelle elezioni del Parlamento nazionale. Questa istituzione prevista dall'articolo 48 ha comportato ov-

viamente la necessità di prevedere un numero di deputati e di senatori eletti in rappresentanza dei connazionali all'estero nell'ambito della circoscrizione Estero. Il numero stabilito da questa Camera e dal Senato nell'ambito di questo provvedimento è di 12 deputati e di 6 senatori. Queste due previsioni vanno a modificare gli articoli 56 e 57 della Costituzione. Questo numero rispettivamente di deputati e di senatori va ad essere sottratto, va ad incidere, dal numero previsto dalla Costituzione rispettivamente di 630 per i deputati e di 315 per i senatori.

Alla modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione è aggiunta una disposizione transitoria che a sua volta si compone di due precetti. Il primo precetto è rivolto al legislatore ordinario al quale si dice che la normativa ordinaria volta all'attribuzione dei seggi nell'ambito della circoscrizione Estero deve altresì provvedere contestualmente alle modifiche necessarie delle norme per l'elezione del Parlamento conseguenti alla variazione del numero dei soggetti assegnati alla circoscrizione Estero.

I colleghi ricorderanno, anche se non è scritto nel testo, che intesa largamente condivisa è quella di far sì che la legislazione ordinaria imputi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero al numero dei seggi eletti con il sistema proporzionale senza andare ad incidere nel numero e nella conformazione del collegi. Il secondo precetto è di carattere transitorio e riguarda l'eventualità, che tutti noi non auspichiamo, che alle prossime elezioni non si giunga con la legge ordinaria approvata e questo comporterà che in quella occasione si continuerà ad applicare il diritto previgente. Noi riteniamo che questa eventualità possa essere superata attraverso una rapida approvazione della legge ordinaria che è già in stato di avanzata elaborazione al Senato e che speriamo presto possa arrivare alla Camera. Pertanto auspico che questo provvedimento in quarta lettura possa essere sollecitamente approvato da questa Camera.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**FRANCO DANIELI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.** Signor Presidente, intervengo brevemente per concordare con la relazione che è stata appena svolta dal collega Cerulli Irelli e per ricordare che siamo non solo alla quarta, ma addirittura alla quinta lettura, in quanto vi è stata una modifica introdotta al Senato, ma i tempi che avevamo previsto per consentire ai nostri connazionali all'estero di partecipare al voto esprimendo alcuni parlamentari — 12 deputati e 6 senatori — mi sembra a tutt'oggi noi li stiamo rispettando.

L'unico elemento di preoccupazione (augurandoci, naturalmente, che la modifica costituzionale venga definitivamente approvata), di cui ci dovremo occupare successivamente, riguarda i tempi per la legge ordinaria: ritengo, d'accordo con il collega Cerulli Irelli, che siamo ancora nella cadenza temporale che avevamo previsto, per cui vi sono tutti gli elementi che possono consentire di arrivare ad un'approvazione anche della legge ordinaria. Allo stato attuale, al Senato, alla riforma della legge elettorale nazionale è stata abbinata la discussione sulle modalità di elezione nella circoscrizione estera: il mio auspicio, naturalmente, è che si possa procedere in questa direzione, tuttavia nella consapevolezza che, se la discussione tra le forze parlamentari sulla modifica della legge elettorale nazionale non dovesse procedere, sarebbe opportuno, almeno a nostro avviso, procedere allo stralcio, e quindi ad un'autonoma discussione ed approvazione, della parte relativa alle modalità di elezione dei dodici deputati e sei senatori della circoscrizione estero.

Questa è una considerazione che rimetto alla valutazione dell'Assemblea, auspicando che si proceda in tal senso nel caso in cui non dovesse avere esito positivo il dibattito complessivo ed omogeneo sul sistema elettorale per la Camera ed il Senato. Mi auguro, però, per il momento, che si possa definitivamente procedere

all'approvazione della modifica costituzionale, così ponendo una pietra miliare e compiendo un ulteriore passo in avanti storicamente rilevante per l'affermazione di diritti fondamentali che riguardano la nostra comunità all'estero.

**PRESIDENTE.** Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Saponara. Ne ha facoltà.

**MICHELE SAPONARA.** Signor Presidente, anche il gruppo di Forza Italia auspica una rapida approvazione della proposta di legge costituzionale in esame e preannuncia il proprio voto favorevole: d'altronde, il gruppo di Forza Italia ha sempre votato a favore dell'iniziativa dell'onorevole Tremaglia, che è stata poi condivisa anche da deputati di altri gruppi. È una vicenda che risale indietro nel tempo, su cui l'onorevole Tremaglia ha, giustamente, investito molto: a nostro avviso, la sua iniziativa merita un riconoscimento ed una gratificazione con una rapida approvazione della legge costituzionale.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Savarese. Ne ha facoltà.

**ENZO SAVARESE.** Signor Presidente, mi unisco alle considerazioni sia del relatore, che ringrazio per il lavoro svolto in questo lungo periodo, sia del collega Saponara. Ritengo che, approvando in quarta o quinta lettura la proposta di legge costituzionale che modifica gli articoli 56 e 57 della Costituzione, si renda un atto dovuto alla nostra comunità e ai molti italiani che vivono all'estero: lo abbiamo detto tante di quelle volte che, tutto sommato, mi sembra pleonastico ripeterlo e non lo farò per questioni di tempo, considerata l'ora in cui si svolge questo dibattito.

Permettetemi, però, due brevi considerazioni. In primo luogo, desidero esprimere il ringraziamento del gruppo di Alleanza nazionale, ma credo anche di tutto il Parlamento, all'onorevole Tremaglia per la sua battaglia in difesa degli italiani all'estero. Per certi versi, Mirko mi

ricorda Martin Luther King ed uno dei suoi ultimi discorsi, quando diceva di aver avuto un sogno, quello di rendere l'America più giusta attraverso l'integrazione: è un sogno che poi è divenuto patrimonio comune. Il sogno di Tremaglia sta per diventare realtà, ci auguriamo che mercoledì prossimo lo diventi: è il sogno di tutti, di chi ha vissuto all'estero, di chi vuole sentire più vicina la patria lontana.

L'ultima considerazione che desidero svolgere è l'apprezzamento per le parole del sottosegretario perché, se è vero che, approvando una legge costituzionale, approviamo un provvedimento necessario, ciò non è sufficiente. La Costituzione, ad esempio, prevedeva l'istituzione delle regioni, eppure le prime elezioni regionali si sono svolte nel 1970. Pertanto, mi è sembrato opportuno il richiamo ad una legge ordinaria, comunque necessaria, indipendentemente dalle vicende legate alla legge elettorale della quale si sta discutendo. Credo che non per una parte, non per una fazione, ma per gli italiani all'estero debba essere compiuto uno sforzo comune per uno stralcio — se dovesse essere il caso, come diceva il sottosegretario — al fine di dare la possibilità di eleggere i rappresentanti dei nostri italiani all'estero.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Teresio Delfino. Ne ha facoltà.

**TERESIO DELFINO.** Signor Presidente, signor sottosegretario, moltissime parole sono state spese sul voto degli italiani all'estero, oggi siamo al compimento di un percorso di modifica costituzionale, che ci ha sempre visti assolutamente favorevoli. Quindi, ci uniamo all'auspicio del relatore e dello stesso sottosegretario, nonché dei colleghi che mi hanno preceduto, per sollecitare una rapida approvazione del provvedimento in esame.

Riteniamo si tratti di un percorso di civiltà, di un riconoscimento di diritti rispetto ad una realtà fondamentale per il nostro paese, quindi, siamo lieti di potere condividere ed esprimere una grande soddisfazione nella fase finale delle modifiche costituzionali.

Per quanto riguarda i tempi della legge ordinaria, credo che dobbiamo essere realisti, quindi sollecitiamo il Governo a presentare immediatamente un disegno di legge e a richiedere una corsia preferenziale perché non si può perdere nemmeno un giorno, dopo che abbiamo consumato le sette tradizionali paia di scarpe per cercare di dare un esito positivo alla battaglia di civiltà condotta dal collega Tremaglia, una battaglia di riconoscimento di diritti rispetto alla quale mi unisco all'apprezzamento dei colleghi.

Desideriamo ribadire senza infingimenti, senza auspici farisaici che è tempo di riconoscere che è necessario insistere e portare a termine tempestivamente il provvedimento in esame. Proprio partendo dalla considerazione che lei ha svolto, signor sottosegretario, è necessario che si agisca immediatamente senza perdere altro tempo, al fine di avere un disegno di legge specifico per recepire le modifiche costituzionali e assicurare, con una corsia preferenziale, anche alla legge ordinaria un rapido iter, per trasformare in realtà un'esperienza ostinatamente coltivata per molti anni e che, alla fin fine, anche un Parlamento, in altri tempi definito sordo e grigio, ha voluto riconoscere in questa legislatura. Sarebbe un peccato non completare l'opera; con questo auspicio e con il ringraziamento per chi ha lavorato in questa direzione, esprimeremo con soddisfazione un voto favorevole sul provvedimento.

**PRESIDENTE.** Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Prendo atto che il relatore e il rappresentante del Governo rinunciano alla replica.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

#### **Ordine del giorno della seduta di domani.**

**PRESIDENTE.** Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Martedì 17 ottobre, alle 10:

1. — Interpellanze e interrogazioni.

(ore 12)

2. — Informativa urgente del Governo sulle alluvioni nel Nord Italia.

(ore 15,30)

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2000 (*Approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (7156-B).

— *Relatore:* Casilli.

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 238, recante disposizioni urgenti per assicurare lo svolgimento a Palermo della Conferenza sul crimine transnazionale (7285).

— *Relatore:* Di Bisceglie.

5. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 4792 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, recante disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001 (*Approvato dal Senato*) (7346).

— *Relatore:* Acciarini.

6. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 4791 — Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239, re-

cante disposizioni urgenti in materia di finanziamenti per lo sviluppo ed il completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi (*Approvato dal Senato*) (7342).

— *Relatore*: Bartolich.

7. — *Seguito della discussione del disegno di legge*:

S. 4375 — Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999 (*Approvato dal Senato*) (7186).

— *Relatore*: Cerulli Irelli.

8. — *Seguito della discussione della proposta di legge*:

JERVOLINO RUSSO ed altri: Estensione dell'ambito di applicazione dell'articolo 5 della legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi universitari (7011).

e delle abbinate proposte di legge: CANGEMI; NAPOLI ed altri; TERESIO DELFINO ed altri (6914-7049-7217).

— *Relatore*: Soave.

9. — *Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge*:

d'iniziativa dei deputati: SIMEONE; ARMOSINO ed altri; CARMELO CARRARA ed altri; PISANU ed altri; OLIVIERI ed altri; PECORELLA ed altri; PISAPIA; SINISCALCHI ed altri; CONTENTO e TRANTINO; PISAPIA; PECORELLA; PECORELLA ed altri; CAROTTI;

S. 1502-2681-2705-2734-2736-3227-3317-3664-3734-3793-3810 — d'iniziativa dei senatori: FASSONE ed altri; LA LOGGIA ed altri; OCCHIPINTI ed altri; SALVATO ed altri; FASSONE ed altri; DI PIETRO ed altri; CALVI ed altri; SENESE ed altri; FOLIERI; FASSONE ed altri;

CENTARO (*Approvata, in un testo unificato, dalla II Commissione permanente del Senato*);

e d'iniziativa dei deputati BIONDI e COSTA: Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'articolo 111 della Costituzione (463-1863/ter-1870/ter-3463-4425-5360-5391-5433-5523-5545-5702-5752-6339-6590-6631).

— *Relatore*: Finocchiaro Fidelbo.

10. — *Seguito della discussione delle proposte di legge*:

GAETANO VENETO ed altri: Proroga del termine relativo alla conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari (7071).

S. 4625 — d'iniziativa dei senatori CIRAMI ed altri: Ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 2 marzo 1998, n. 33, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari (*Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato*) (7122).

11. — *Votazione degli articoli e votazione finale del disegno di legge*:

Modifica dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, concernente l'Associazione italiana della Croce Rossa (*Testo formulato dalla XII Commissione Affari sociali in sede redigente*) (3714).

— *Relatore*: Lumia.

12. — *Seguito della discussione della proposta di legge costituzionale:*

LANDI di CHIAVENNA ed altri: Modifiche agli articoli 41, 42 e 43 della Costituzione (3973).

— *Relatore:* Maselli.

13. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, concernenti disposizioni sanzionatorie contro le immigrazioni clandestine in transito (5506).

— *Relatore:* Meloni.

14. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

CERULLI IRELLI: Norme generali sull'attività amministrativa (6844).

— *Relatore:* Frattini.

15. — *Seguito della discussione della mozione Pisanu ed altri n. 1-00473, concernente la mancata conversione del decreto-legge n. 111 del 2000, in materia di cancellazione dalle liste elettorali dei cittadini irreperibili.*

16. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 4551 — Disposizioni in materia di anagrafe degli italiani residenti all'estero e sulla revisione delle liste elettorali (*Approvato dal Senato*) (6975).

— *Relatore:* Cerulli Irelli.

**La seduta termina alle 21,50.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO  
DEL SERVIZIO RESOCONTI  
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

---

*Licenziato per la stampa alle 23,10.*